

PROGETTI DI LEGGE: POZZA TASCA ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; TRANTINO; NARDINI ED ALTRI; DI CAPUA ED ALTRI; GAMBALE; MUSSI ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; BARRAL E BALOCCHI; SAONARA; BERGAMO; PRESTIGIACOMO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NARDINI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ (259-599-734-833-896-1170-1363-1938-ter-2207-bis-2208-2696-2838-3385-3685-3871-4624-5287)

(A.C. 259 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COM-
MISSIONE**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di *handicap*;

b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;

c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUN-
TIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1
DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 1.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: di cura aggiungere le seguenti: e/o assistenza.

1. 1. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei congedi dei genitori con le seguenti: di congedi parentali per genitori.

1. 2. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, la parola: lavoro.

1. 3. Michielon, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis (Campagne informative) - 1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Mini-

stro per la solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.

1. 01. La Commissione.

(A.C. 259 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COM-
MISSIONE**

CAPO II

**CONGEDI PARENTALI,
FAMILIARI E FORMATIVI**

ART. 2.

(Congedi dei genitori).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Il diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino ».

2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, anche contempora-

neamente all'altro, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le assenze dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto ad assentarsi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle assenze dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro, secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

5. I periodi di assenza di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica

natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo ».

3. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:

a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa;

b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

3. Per i periodi di assenza per malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:

a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione figurativa;

b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2, lettera b).

4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa ».

4. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b) dell'articolo 15 ».

5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di assentarsi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della citata legge n. 1204 del 1971, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo periodo.

* **2. 12.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo periodo.

* **2. 20.** Lombardi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo periodo.

* **2. 22.** Taborelli.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo periodo.

* **2. 27.** Acierno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) durante i quattro mesi dopo il parto per il primo figlio;

d) durante i cinque mesi dopo il parto per il secondo figlio;

e) durante i sei mesi dopo il parto per il terzo figlio;

f) durante gli otto mesi dopo il parto per una nascita gemellare;

g) durante gli undici mesi dopo il parto per una nascita trigemellare o plurigemellare ».

2. 1. Lucchese.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« ART. 7 - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino entrambi i genitori hanno individualmente diritto, salvo preavviso, ad assentarsi dal lavoro per periodi cumulativamente non superiori a nove mesi, comprendenti il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, e secondo le seguenti modalità:

a) la madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo non superiore ai sei mesi;

b) il padre lavoratore, per un periodo non superiore a sei mesi;

c) i due genitori non possono esercitare simultaneamente il diritto al congedo parentale. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo non inferiore a 15 giorni.

2. All'atto della richiesta il lavoratore interessato dovrà presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro coniuge da cui risulti il numero dei mesi da quest'ultimo goduti a titolo di astensione facoltativa *post-partum*.

3. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno individualmente diritto, altresì, a 5 giorni di permesso annuo non retribuito per le malattie del bambino di età compresa fra 3 e 8 anni, dietro presentazione di certificato medico rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 3, il lavoratore interessato, presenta al proprio

datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra.

5. Il lavoratore interessato, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, dovrà altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro del coniuge da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

6. Nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina di legge, ulteriori modalità di esercizio del diritto all'astensione facoltativa ed ai permessi per malattia del bambino, possono essere definite dalla contrattazione collettiva».

* **2. 13.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

«ART. 7 - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino entrambi i genitori hanno individualmente diritto, salvo preavviso, ad assentarsi dal lavoro per periodi cumulativamente non superiori a nove mesi, comprendenti il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, e secondo le seguenti modalità:

a) la madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo non superiore ai sei mesi;

b) il padre lavoratore, per un periodo non superiore a sei mesi;

c) i due genitori non possono esercitare simultaneamente il diritto al congedo parentale. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo non inferiore a 15 giorni.

2. All'atto della richiesta il lavoratore interessato dovrà presentare al proprio da-

tore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro coniuge da cui risulti il numero dei mesi da quest'ultimo goduti a titolo di astensione facoltativa *post-partum*.

3. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno individualmente diritto, altresì, a 5 giorni di permesso annuo non retribuito per le malattie del bambino di età compresa fra 3 e 8 anni, dietro presentazione di certificato medico rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 3, il lavoratore interessato, presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra.

5. Il lavoratore interessato, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, dovrà altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro del coniuge da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

6. Nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina di legge, ulteriori modalità di esercizio del diritto all'astensione facoltativa ed ai permessi per malattia del bambino, possono essere definite dalla contrattazione collettiva ».

* **2. 24.** Prestigiacomo.

Al comma 2, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche contemporaneamente all'altro.

2. 33. La Commissione.

Al comma 2, capoverso 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle imprese con un numero di dipendenti non superiore a quindici la contrattazione collettiva può individuare limiti alla fruizione contemporanea dei periodi di assenza di

cui al presente comma nell'ipotesi in cui entrambi i genitori prestino la propria attività nella medesima unità produttiva.

2. 28. La Commissione.

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; qualora i genitori lavorino presso la stessa azienda possono assentarsi dal lavoro contemporaneamente per un periodo non superiore a tre mesi.

2. 2. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; qualora i genitori lavorino presso la stessa azienda non possono assentarsi dal lavoro contemporaneamente salvo parere favorevole del datore di lavoro.

2. 3. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; qualora i genitori lavorino presso la stessa azienda con meno di 20 dipendenti non possono assentarsi dal lavoro contemporaneamente salvo consenso del datore di lavoro.

2. 5. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; qualora i genitori lavorino presso la stessa azienda con meno di 15 dipendenti non possono assentarsi dal lavoro contemporaneamente salvo consenso del datore di lavoro.

2. 4. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 2, dopo le parole: tre mesi aggiungere le seguenti: nel primo anno di vita del bambino.

2. 6. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 2, dopo le parole: tre mesi aggiungere la seguente: consecutivi.

2. 7. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, capoverso 3, sopprimere le parole: , secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque.

2. 17. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 2, sostituire il capoverso 4, con il seguente:

4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno individualmente diritto, altresì, a 5 giorni di permesso annuo non retribuito per le malattie del bambino di età compresa tra 3 e 8 anni, dietro presentazione di certificato medico rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

* **2. 23.** Lombardi.

Al comma 2, sostituire il capoverso 4, con il seguente:

4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno individualmente diritto, altresì, a 5 giorni di permesso annuo non retribuito per le malattie del bambino di età compresa tra 3 e 8 anni, dietro presentazione di certificato medico rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

* **2. 25.** Acierno.

Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, sopprimere la parola: alternativamente.

2. 18. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 2, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: otto anni aggiungere le seguenti: ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

2. 29. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere il capoverso 5.

2. 19. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 3, capoverso 1, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 100 per cento.

2. 8. Lucchese.

Al comma 3, capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 70 per cento.

2. 9. Lucchese.

Al comma 3, capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

2. 10. Lucchese.

Al comma 3, capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte con le seguenti: familiare netto sia inferiore a 4,5 volte.

2. 11. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il, seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive

rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo possono essere utilizzate dal padre ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

2. 30. La Commissione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora la madre lavoratrice allatti al seno, il periodo di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è elevato di un'ora al giorno per il primo anno di vita e il limite complessivo dei periodi di riposo dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a due ore.

2. 15. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualunque sia l'età in cui il minore viene accolto nella famiglia, per un periodo di tre anni dall'ingresso nel nucleo familiare

2. 16. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 14.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 23.** Prestigiacomo.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 26.** Acierno.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

2. 32. La Commissione.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: Nei confronti dei lavoratori a domicilio e degli addetti con le seguenti: Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette.

2. 34. La Commissione.

(A.C. 259 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Congedi per eventi e cause particolari).

1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali

corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. (Congedi per eventi e cause particolari). - 1. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad un permesso non retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché risulti indispensabile la presenza immediata del lavoratore o della lavoratrice interessati. La stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice deve risultare da certificazione anagrafica.

2. I permessi previsti al comma 1, sono da ritenersi assorbiti in quelli concessi, anche a titolo generico, dalla contrattazione collettiva e non si applicano ai lavoratori assunti con contratto a termine. Restano salve le disposizioni di miglior favore al riguardo previste dalla contrattazione collettiva.

3. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere per

gravi e documentati motivi familiari, individuati dalla contrattazione collettiva, un periodo di congedo, non superiore a sei mesi. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.

3. 1. Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: convivente fino alla fine del periodo con la seguente: partner.

3. 2. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione.

3. 4. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: richiedere con la seguente: ottenere.

3. 3. Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: posto di lavoro aggiungere le seguenti: non ha diritto alla retribuzione.

3. 5. La Commissione.

(A.C. 259 – sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Congedi per la formazione).

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di

cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti da datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

2. Per « congedo per la formazione » si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio, non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 3, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

Sopprimerlo.

- * **4. 3.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Sopprimerlo.

- * **4. 6.** Taborelli.

Al comma 1, sostituire le parole: undici mesi, continuativo o frazionato con le seguenti: otto mesi se continuativo ovvero quindici mesi se frazionato.

- 4. 1.** Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, dopo le parole: o frazionato aggiungere le seguenti: in non più di due periodi.

- 4. 7.** Bastianoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nella medesima azienda.

- 4. 2.** Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 2, sostituire la parola: formative con le seguenti: di approfondimento culturale e formativo.

- 4. 4.** Valpiana, Nardini, Cangemi.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: ad interruzione del congedo medesimo con le seguenti: a sospensione del congedo per un periodo pari alla durata della malattia certificata.

- 4. 5.** Valpiana, Nardini, Cangemi.

(A.C. 259 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Congedi per la formazione continua).

1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto a proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa integrata e modulare, accreditata secondo le disposizioni del regolamento attuativo dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, che consenta percorsi formativi personalizzati, sulla base di crediti formativi e di certificazione valida in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, previsti dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.

2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

3. A fronte di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione di orario finalizzate alla formazione dei lavoratori, anche attraverso l'utilizzo delle 150 ore, delle banche delle ore o di altri strumenti, tra cui il *part time* e gli anni sabbatici, i costi degli interventi di formazione vengono cofinanziati attraverso le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, entro il limite di lire 30 miliardi annue.

4. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento

attuativo dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, per gli obiettivi ivi previsti, può essere integrato, sulla base di accordi anche settoriali, attraverso l'apporto di risorse finanziarie, professionali, temporali, logistiche e organizzative.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

Sopprimerlo.

- * 5. 2. Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Sopprimerlo.

- * 5. 3. Taborelli.

Sopprimerlo.

- * 5. 4. Bastianoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Congedi per la formazione continua*) - 1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto a proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997 e successive modificazioni.

2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.

4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

5. 5. La Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: da destinare ai congedi aggiungere le seguenti: per formazione continua.

5. 1. Michielon, Paolo Colombo.

(A.C. 259 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice ci-

vile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 4 e 5 della medesima. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati.

2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizioni dei congedi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(A.C. 259 — sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Prolungamento dell'età pensionabile).

1. I soggetti che usufruiscono, avendone diritto, dei congedi previsti all'articolo 4, comma 1, hanno diritto a prolungare il

rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7. 1** Michielon, Paolo Colombo.

Sopprimerlo.

* **7. 4.** Polizzi, Pampo, Contento, Armani, Napoli, Alemanno.

Sopprimerlo.

* **7. 6.** Prestigiaco. *mo.*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (Accredito di contributi previdenziali figurativi) - 1. I genitori di persone afflitte da *handicap* grave certificato dalle commissioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che hanno maturato una anzianità contributiva di 25 anni potranno ottenere dall'INPS un accredito di 10 anni di contributi figurativi al fine di disporre della possibilità di andare in pensione con il requisito contributivo di 35 anni.

7. 5. Pozza Tasca, Piscitello, Di Capua.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
7. 7. DELLA COMMISSIONE**

All'emendamento 7.7., comma 1, primo periodo, dopo le parole: a richiesta aggiun-

gere le seguenti: e previo consenso del datore di lavoro.

0. 7. 7. 1. Vito, Prestigiacomò.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7 (*Prolungamento dell'età pensionabile*) — 1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 4, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non

inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.

7. 7. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: hanno diritto a con le seguenti: possono, previo consenso del datore di lavoro.

7. 2. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, sostituire le parole: hanno diritto a con le seguenti: possono, a richiesta.

7. 3. Michielon, Paolo Colombo.